



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE E MESSI

ORDINANZA DEL SINDACO
NUMERO 5 DEL 30/04/2021

OGGETTO: ORDINANZA DI INTERDIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, PEDONALE E DI ANIMALI SULLA VIA FRANCESCATA IN TERRITORIO DI JESOLO ED AELL'ACCESSO AL PERIMETRO DI SICUREZZA DELL'AREA DI INERTIZZAZIONE SITA IN TERRITORIO DI S. DONÀ DI PIAVE, LOC. CAPOSILE, COORDINATE 45° 34' 15' N 12° 34' 50,8' E.

POLIZIA LOCALE E MESSI

IL SINDACO

Premesso che il rinvenimento di ordigni bellici nel territorio del comune di San Dona' di Piave e Jesolo ha reso necessario l'intervento della Prefettura di Venezia - Ufficio Territoriale del Governo, la quale ha reso note le modalità di intervento per la bonifica dei succitati ordigni bellici;

Visto che la Prefettura di Venezia, sentiti i pareri degli Enti interessati a vario titolo alle operazioni di bonifica e con il criterio di ridurre al minimo i disagi anche per la popolazione, ha stabilito che le operazioni di bonifica avranno luogo dalle ore 10:00 alle ore 13:00 nelle date 5 e 6 maggio 2021;

Visto che l'intervento di bonifica avrà luogo nel sito di inertizzazione individuato dalle competenti autorità in territorio di S. Donà di Piave, loc. Caposile, coordinate 45° 34' 15'' N 12° 34' 50,8' E.

Considerato che per le operazioni di inertizzazione è stata richiesta una zona di sicurezza dall'area di intervento indicata dalle coordinate sopra citate avente un raggio di mt. 500, per il giorno 5 maggio 21, ed un raggio di mt. 800, per il giorno 6 maggio 21;

Preso atto che il sito di intervento dista oltre 800 mt dal confine con il territorio del Comune di Jesolo, e che comunque detto confine è individuato nella Via Francescata;

Considerate le prescrizioni impartite della Prefettura di Venezia - Ufficio Territoriale del Governo;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza della circolazione e dell'incolumità pubblica;

Visto l'art. 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

- che nei giorni 5 e 6 maggio 2021, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, e comunque sino al termine delle operazioni di bonifica in premessa citate, sulla Via Francescata, nel tratto di competenza del comune di Jesolo la circolazione di tutti i veicoli, dei pedoni e degli animali venga sospesa;

- che nei giorni 5 e 6 maggio 2021, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, e comunque sino al termine delle operazioni di bonifica in premessa citate, il divieto di accedere al territorio di San Donà di Piave, loc. Caposile, nel raggio di 800 mt. dal punto coordinate 45° 34' 15'' N 12° 34' 50,8' E, sia attraverso aree rurali, agricole, campi, strade o ogni altro percorso praticabile, canali compresi.

- che potranno accedere all'area di Via Francescata, negli orari e giornate sopra indicati, solo gli aventi diritto anche secondo le disposizioni eventualmente impartite dal personale di Polizia presente a presidio dell'area.

Derogano alle disposizioni gli operatori ed i veicoli di polizia incaricati della sorveglianza nella zona interdetta ed i mezzi di soccorso.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 6 e 7 comma 13 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) ed art. 650 C.P. salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3° del D. Lgs. n. 285/92, con le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. n. 495/92, nonché ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato: - ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio; - in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia e delle Forze dell'Ordine di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

IL SINDACO
Valerio Zoggia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.